

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3613-*quiquies***

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio – disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea l'11 ottobre 2005 – dell'articolo 62 del

### DISEGNO DI LEGGE 3613

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»*

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Disposizioni concernenti il sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Nell'ambito del processo di completamento del sistema nazionale di valutazione dell'università e della ricerca scientifica, ed in attesa della costituzione di una Agenzia nazionale per la valutazione della qualità, è istituito il Consiglio nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato «Consiglio», composto da quindici membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con distinto decreto dello stesso Ministro, avente valore non regolamentare, sono disciplinati il funzionamento del Consiglio e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti.

2. I componenti del Consiglio assolvono alle relative funzioni in regime d'impegno a tempo pieno; se dipendenti pubblici, sono collocati d'ufficio in aspettativa retribuita per tutta la durata della carica. Il predetto regime è incompatibile con lo svolgimento di attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico e con l'esercizio del commercio e dell'industria.

3. Il Consiglio svolge i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, e ogni altro compito attribuito al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Co-

mitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Al Consiglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, il finanziamento del Consiglio è determinato in misura pari all'1 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e di quello delle università non statali, con riduzione dei medesimi fondi.

4. Alla data di insediamento del Consiglio sono soppressi il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

